
## **Dizionario della Costituzione**

## UGUAGLIANZA

## Tutelare i pochi con i principi e le leggi



Art. 3
Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale
e sono eguali davanti
alla legge, senza
distinzione di sesso,
di razza, di lingua,
di religione, di opinioni
politiche, di condizioni
personali e sociali

Ernesto M. Ruffini ernesto.ruffini@gmail.com

'art. 3 della Costituzione, quello che riconosce che le persone sono tutte uguali davanti alla legge, è certamente uno degli articoli più belli ed importanti della nostra Costituzione. Nei resoconti dei diciotto mesi di attività del'Assemblea Costituente, le parole «uguaglianza» e «uguali» sono ripetute centinaia di volte. Uguali senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Un principio che i Costituenti vollero fermamente affermare «dopo le recenti violazioni per motivi politici e razziali» (Ruini). Un principio che vollero scrivere per i più deboli, per le minoranze, per tutelare i pochi e non i molti, perché «la Costituzione è fatta per le minoranze e non per le maggioranze, per tutelare i pochi e non i molti. I molti non hanno bisogno di Costituzione, hanno la forza» (Lucifero d'Aprigliano). Perché lo Stato non è costituito solamente «dalla maggioranza dei cittadini, ma da tutti i cittadini e non deve essere rappresentante dei più e tollerante dei meno» (Marchesi).

L'uguaglianza dinanzi alla legge è un principio scritto per riconoscere che siamo tutti diversi e per evitare che le nostre differenze possano essere motivo di discriminazione a svantaggio di chi è più debole o di trattamenti privilegiati a favore di chi è più forte. «Uguaglianza giuridica», infatti, «non significa trattamento uguale di problemi disuguali, ma applicazione dei principì di giustizia alle situazioni concrete. "A ciascuno il suo: non a tutti lo stesso", è il principio di giustizia. L'eguaglianza non è parità aritmetica né quantitativa; come la giustizia è proporzione» (Riccio). Un principio scritto per «mettere in luce il carattere dinamico che deve avere lo Stato democratico» (Moro) e per «incanalare lo sviluppo della nostra società verso una maggiore eguaglianza» (Togliatti).

In questa prospettiva, i Costituenti hanno affidato un impegno concreto al «legislatore ordinario, quel-



Maja Cecuk «Bunny 1» (particolare), 2009

lo di emanare leggi e disposizioni, le quali attuino questa garanzia e la rendano effettiva» (Ravagnan), secondo un principio che avrebbe dovuto guidare il legislatore e che dovrebbe permeare ancora oggi tutto il nostro ordinamento.

Infatti, «dopo aver fatto una solenne affermazione dei principî di libertà e uguaglianza, nella concreta realtà sociale, questi principî possono trovare poi ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano il raggiungimento dell'affermata eguaglianza. Pertanto tutta l'opera della legislazione italiana deve tendere ad eliminare questi ostacoli» (Basso). Perché «se vogliamo che la nostra Costituzione abbia un carattere effettivamente moderno, se vogliamo che la democrazia non sia soltanto una democrazia formale, ma che sia effettiva, dobbiamo integrare il riconoscimento dei diritti di libertà con i diritti economici e sociali. Ne viene, come corollario, che non si tratta soltanto del riconoscimento, ma che è

## L'ART 3 NON SANCISCE SOLO UN DIRITTO, MA CHIEDE AZIONI LEGISLATIVE CHE LO REALIZZINO

necessaria anche la garanzia» (Ravagnan).

La Costituzione, quindi, chiede alla Repubblica di non rimanere indifferente di fronte alle ingiustizie, ma di combatterle attraverso una concreta politica di riforma della società. Ora come allora, si trattava «di realizzare in fatto, il più possibile, l'eguale dignità di tutti gli uomini». Occorreva non accontentarsi solo di parole, porre invece in essere una moderna «legislazione sociale, che» rendesse «in fatto eguali le condizioni e le possibilità di vita di tutti i cittadini» (Moro).

Prima della Costituzione, invece, le ingiustizie sociali, le condizioni economiche o personali non erano prese in considerazione dalla legislazione e anche per questo le disuguaglianze erano destinate a perpetuarsi, condannando le persone meno fortunate a rimanere tali. È a loro che si rivolge in particolar modo l'art. 3 ed è all'art. 3 che dovremmo guardare noi oggi.